



COMUNE DI RIVAROSSA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Unione Collinare Canavesana

Ord. n. 20/2019

IL SINDACO

Visto l'art.13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298;
Considerato quanto disposto nel Piano di Programmazione Integrato Regionale sulla Sicurezza Alimentare (PRISA) dalla Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte;
Su proposta del Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO 4;

ORDINA

La macellazione dei suini per uso privato è temporaneamente permessa agli allevatori presso il loro domicilio, nell'ambito di tutto il territorio Comunale, durante le ore diurne a partire dal mese di novembre e fino ad esaurimento dell'esigenza stagionale (Aprile)

Gli allevatori che intendono macellare devono dare avviso **almeno 48 ore** prima della macellazione mediante la seguente modalità: comunicazione telefonica, via mail o fax alle segreterie del Servizio Veterinario come di seguito specificato

Sede distrettuale di Ivrea tel. 0125/414441-442 fax 0125/414723

vetb.ivrea@aslto4.piemonte.it

Sede distrettuale di Cuorgnè tel. 0124/654121 fax 0124/654165

vetasanita@aslto4.piemonte.it

La macellazione sarà consentita agli allevatori nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. le operazioni di macellazione devono essere effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico-sanitario e in modo da non recare disturbo al vicinato;
2. le operazioni di macellazione devono prevedere il preventivo stordimento dell'animale (Reg. CE/1099/2009, da effettuarsi con dispositivo previsto dalla normativa vigente);
3. le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni devono essere idonei ed in buone condizioni igienico-sanitarie;
4. l'acqua utilizzata deve avere caratteristiche di potabilità;
5. i rifiuti solidi e liquidi devono essere smaltiti secondo la normativa vigente;
6. la macellazione è consentita fino a un massimo di 2 suini per nucleo familiare/anno;
7. è vietata la macellazione per conto terzi;
8. è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

Anche se non più obbligatoria potrà comunque essere richiesta, da parte degli allevatori che intendono macellare il suino per autoconsumo, la visita sanitaria che sarà effettuata da parte del veterinario ispettore il quale registrerà gli esiti della visita e fornirà le indicazioni per il pagamento dei diritti sanitari dovuti.

Resta obbligatorio, per tutti i suini macellati, l'esame trichinoscopico con la consegna di porzione di muscolo (campione di diaframma per la ricerca di Trichinella) agli Uffici Territoriali del Servizio Veterinario, secondo le indicazioni fornite all'atto della comunicazione della macellazione dei suini.

Il consumo delle carni potrà avvenire esclusivamente a seguito di comunicazione di esito favorevole dell'esame trichinoscopico eseguito dall'Istituto Zooprofilattico PLV con spesa a carico degli interessati.

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente provvedimento sono punite con pene pecuniarie salvo le pene maggiori sancite dal Codice Penale e per i reati da esso previsti.

La presente viene notificata alla popolazione mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale. I contravventori alle prescrizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Della residenza Municipale addì 27/10/2019



Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Rivarossa

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, via G.Falcone 7 – Front , tel.0119251510. Orari: MAR 15,30/17,30; GIO 8,30/11,00; SAB 8,30/12,00;

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è l'isp. P.L. Moreno Pomaro.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
